

N. 3095/2011 Ruolo Generale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il (omissis) cron. n. (omissis) Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Pordenone (omissis)

da

ALFA s.r.l. in CONCORDATO PREVENTIVO, con sede in (omissis), c.f. - p.iva (omissis), in persona del liquidatore giudiziale dr. Tizio e del liquidatore sociale Caio, rappresentata e difesa, per mandato a margine del predetto atto di citazione e giusta autorizzazione del Giudice delegato di data (omissis), dall'avv. Sempronio e presso il suo studio in (omissis) elettivamente domiciliata

- attrice -

contro

BETA s.p.a., con sede legale in (omissis), c.f. - p.iva (omissis), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti del (omissis) a rogito del notaio dr. (omissis) di (omissis) Rep. (omissis), Racc. (omissis) in atti, dall'avv. Mevio e presso il suo studio in (omissis) elettivamente domiciliata

- convenuta -

Oggetto: azione di inefficacia ex artt. 167, 168 e 169 L.F..

Causa iscritta a ruolo il (omissis) e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 febbraio 2014.

CONCLUSIONI

Per l'attrice: come da foglio allegato al verbale d'udienza del 14 febbraio 2014:

“Nel merito: Accertato e dichiarato che la convenuta ha incassato, dopo la domanda di concordato preventivo dell'attrice, la somma complessiva di euro 148.774,44 ((omissis)), somma come discriminata in narrativa di citazione e che va restituita alla attrice ai sensi degli art. 167, 168 e 169 legge fall., condannarsi la convenuta a restituire alla attrice la somma di euro 148.774,44. Oltre interessi di legge dalla domanda.

Spese rifuse”.

Per la convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pordenone, *contrariis reiectis*,

In via principale e nel merito

in accoglimento delle suesposte difese, rigettare le domande tutte proposte dalla ALFA S.r.l. in Concordato Preventivo S.r.l. nei confronti di BETA S.p.a. siccome prescritte e, comunque, infondate, sia in fatto che in diritto, oltre che destituite di giuridico fondamento e comunque non provate;

In via subordinata

soltanto nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dichiarare tenuta e, quindi, condannare la Banca

concludente nei soli limiti dei pagamenti da essa ricevuti e da considerarsi effettivamente inefficaci ai sensi degli art. 167, 168 e 169 L. Fall. con esclusione dei pagamenti ricevuti di cui in narrativa e da ritenersi compensati con i maggiori crediti vantati dalla Banca stessa nei confronti di ALFA S.r.l..

In via istruttoria

Riservato ogni mezzo.

Spese di lite integralmente rfuse”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

ALFA s.r.l. in Concordato Preventivo, premesso di aver presentato il 17 giugno 2010 ricorso per ammissione a siffatta procedura, procedura a cui era stata ammessa dal Tribunale di Pordenone con decreto del 26 giugno 2010 e che era stata omologata con successivo decreto del 16 - 17 dicembre 2010, nell'evocare avanti all'intestato Tribunale BETA s.p.a., ne ha chiesto la condanna a restituire € 148.774,44 complessivi (oltre interessi di legge dalla domanda al saldo e spese della lite), rinvenienti da rimesse confluite sul conto corrente ordinario n. (omissis) intrattenuto presso la locale Filiale del convenuto Istituto ed inefficaci ai sensi degli artt. 167, 168 e 169 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, somma così determinata:

- a) € 10.631,67 relativi ad effetti anticipati salvo buon fine dalla predetta banca prima del deposito della domanda di concordato preventivo, ma pagati da taluni clienti di ALFA il 18 giugno 2010, dunque in un momento successivo a tale deposito;
- b) € 890,81 relativi alla fattura n. 389, non anticipata, su un maggior

bonifico di € 3.652,21 ricevuto da Gamma s.p.a. il 6 luglio 2010;

c) € 42.969,73 relativi a bonifico ricevuto da Delta s.p.a. il 15 luglio 2010;

d) € 1.000,81 relativi alla fattura n. 522 del 22 marzo 2010, non anticipata, su un maggior bonifico di € 51.847,74 ricevuto da Delta s.p.a. il 13 agosto 2010;

e) € 25.121,22 relativi a bonifico ricevuto da Epsilon s.p.a. il 5 agosto 2010;

f) € 24.994,12 relativi a bonifico ricevuto da Delta s.p.a. il 15 settembre 2010;

g) € 6.472,23 [*rectius*: € 6.472,53] relativi a bonifico ricevuto da Epsilon s.p.a. il 5 ottobre 2010;

h) € 14.583,11 relativi a bonifico ricevuto da Eta s.r.l. il 7 ottobre 2010;

i) € 22.110,74 relativi quanto ad € 13.093,11 alla fattura n. 881 del 10 maggio 2010, tardivamente notificata al debitore ceduto, e quanto ad € 9.017,63 alla fattura n. 914 del 13 maggio 2010, fattura anch'essa notificata tardivamente al debitore ceduto, il tutto su un maggior bonifico di € 59.503,70 ricevuto da Delta s.p.a. il 15 ottobre 2010.

BETA s.p.a., secondo quanto emerge in modo cristallino da tutti i suoi scritti difensivi, non ha negato di aver effettivamente ricevuto gli accrediti ed i bonifici sopra ricordati (con le conseguenze discendenti dall'art. 115 comma 1° c.p.c.), ma ha invece contestato che siano inefficaci ed inopponibili al Concordato Preventivo le seguenti tre poste:

1) € 10.631,67 in quanto relativi, come si è già accennato, ad effetti

anticipati salvo buon fine prima del deposito della domanda di Concordato Preventivo, con ricevute bancarie in scadenza al 10 giugno 2010, il cui incasso essa BETA s.p.a. aveva posto in compensazione come previsto nei tre distinti contratti di apertura di credito stipulati *inter partes* (suoi documenti 2, 3 e 4);

2) € 9.269,21 sul maggior bonifico di € 24.994,12 ricevuto da Delta s.p.a. il 15 settembre 2010, in quanto il credito di cui alla fattura di ALFA s.r.l. n. 714 del 13 aprile 2010 dell'importo - appunto - di € 9.269,21 era stato ceduto ad essa BETA s.p.a. e notificato alla debitrice con atto da quest'ultima ricevuto il 22 aprile 2010 (suo documento 6), dunque prima dell'istanza di Concordato Preventivo;

3) € 11.201,43 sul maggior bonifico di € 14.583,11 ricevuto da Eta s.r.l. il 7 ottobre 2010, poiché il credito di cui alle fatture di ALFA s.r.l. nn. 226, 333, 334 e 335 del 2010 dell'importo complessivo - appunto - di € 11.201,43 era stato ceduto ad essa BETA s.p.a. e notificato alla debitrice con atto da quest'ultima ricevuto il 24 marzo 2010 (suo documento 7), ossia prima della istanza di Concordato Preventivo.

Limitando, allora, come è ovvio che sia, la disamina alle sole voci oggetto di espressa contestazione da parte di BETA s.p.a. e partendo, per comodità espositiva, dalla questione relativa alle ricevute bancarie di cui al punto 1) che precede, va al riguardo richiamato il consolidato insegnamento della Suprema Corte (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. I, 7 marzo 1998 n. 2539 e Cassazione civile, sez. I, 1° settembre 2011 n. 17999), secondo cui, in tema di anticipazione su

ricevute bancarie regolata in conto corrente, ferma restando la perseguibilità e la concreta prosecuzione del rapporto bancario durante la procedura concorsuale minore, occorre distinguere a seconda che la convenzione relativa alla tale operazione preveda, o no, una clausola che attribuisca alla banca il diritto di “incamerare” le somme riscosse, ossia il c.d. patto di compensazione o, secondo altra definizione, il patto di annotazione e di elisione nel conto delle partite di segno opposto; e secondo cui, nell’ipotesi affermativa, la banca ha diritto di “compensare” il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse, con il proprio credito verso lo stesso cliente conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che il suo credito sia anteriore alla ammissione alla procedura ed il suo debito posteriore: vale a dire che in questo caso non opera il principio della cristallizzazione dei crediti, con la conseguenza che né l’imprenditore durante l’amministrazione controllata, né - ove a questa consegua il suo fallimento - il curatore fallimentare hanno diritto a che la banca riversi in loro favore delle somme riscosse e non le ponga in compensazione col proprio credito (vedasi anche Cassazione civile, sez. I, 23 luglio 1994 n. 6870).

Orbene, nel caso che ci occupa, si discetta pacificamente di un accredito nel conto ordinario di ALFA s.r.l. di ricevute bancarie anticipate salvo buon fine da BETA s.p.a. per l’ammontare di € 10.631,67 complessivi in data antecedente alla presentazione della domanda di Concordato Preventivo e pagate dai clienti dell’attrice in un momento successivo al deposito di detta domanda; il relativo incasso è stato poi,

giustappunto, “incamerato” dalla convenuta in forza del patto di compensazione espressamente previsto all’art. 5 dei tre sopra menzionati contratti di apertura di credito risalenti (il primo) al 2 agosto 2005 ed (il secondo ed il terzo) al 30 agosto 2006.

Per quanto concerne, invece, i bonifici meglio ricordati ai superiori punti 1) e 2), è pacifico in causa e, comunque, emerge *per tabulas* (per quanto si è più sopra indicato) che per ciascuna delle poste qui in contestazione il debitore ceduto ha ricevuto la notifica dell’intervenuta cessione di credito ben prima del deposito della domanda di Concordato Preventivo, un tanto apparendo sufficiente a rendere tali atti opponibili alla massa.

Per le dirimenti ragioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda, BETA s.p.a. va, perciò, condannata a pagare ad ALFA s.r.l. in Concordato Preventivo la minor somma capitale di € 117.672,13 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.

Stanti i sostanziali profili di reciproca soccombenza, senz’altro prevalente in capo alla convenuta, quest’ultima va condannata a rifondere all’attrice i quattro-quinti delle spese di lite (liquidati come in dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dalle novellate tariffe forensi), con compensazione del restante quinto.

P. Q. M.

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:

1) in parziale accoglimento della domanda, condanna la convenuta

BETA s.p.a. a pagare all'attrice ALFA s.r.l. in Concordato Preventivo la somma capitale di € 117.672,13 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;

2) condanna la convenuta a rifondere all'attrice i quattro-quinti delle spese di lite, che liquida in € (omissis) per spese imponibili, € (omissis) per spese esenti ed € (omissis) per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CNA come per legge, e che compensa per il restante quinto.

Così deciso in Pordenone il 23 giugno 2014.

Il Giudice

Dr.ssa Maria Paola Costa
